Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINONO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 31/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/9/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il seguente contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione: ha riferito di aver stipulato in data 17/9/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/8/2017 dopo il pagamento di 44 rate. Ha quindi chiesto: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 498,16, a titolo di "spese d'istruttoria e vendita", con gli interessi dalla data dell'estinzione del finanziamento.
L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni. In sede di riscontro al reclamo eccepiva la natura *upfront* delle spese d'istruttoria e di vendita; svolgeva considerazioni sulla non applicabilità della sentenza "Lexitor" all'ordinamento italiano ed ai rapporti tra privati.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

Preliminarmente, questo Collegio intende condannare la mancata costituzione dell'intermediario convenuto in termini di mancanza di cooperazione allo svolgersi del procedimento regolato dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (provvedimento di Banca d'Italia del 12.12.2011). Infatti il contegno tenuto dalla parte resistente è contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario, il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari.
Nel merito, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto al 31/8/2017, dopo il pagamento di 44 rate, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui non consta il riconoscimento di abbuoni. Il TAN risulta essere il 9,15% per un totale di 120 rate.
Le condizioni economiche applicate al ricorrente contengono una voce ("spese di istruttoria") che appartiene alla tipologia degli oneri *up front*.
In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte up front delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.
Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	9,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	44,46%

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese d'istruttoria e di vendita				786,57	Upfront	44,46%	349,74		349,74
			Totale	786,57					349,74

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 349,74), arrotondato all'unità superiore secondo le disposizioni vigenti, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 498,16), la quale richiedeva il rimborso delle spese controverse secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.
La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 350,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA